

Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche

Iole FARGNOLI

(*Université de Milan*)

1. Pind., *Olimp. I*, 1-12: «Ottima è l'acqua, l'oro come fuoco acceso nella notte sfolgora sull'esaltante ricchezza: se i premi aneli a cantare, o mio cuore, astro splendente di giorno non cercare più caldo del sole nel vuoto cielo né gara più alta di Olimpia celebriamo»¹.

Così esordisce la prima Olimpica di Pindaro², elogiando con enfasi Olimpia e mettendo sullo stesso piano la sacralità del luogo di celebrazione degli agoni con gli elementi più essenziali come l'acqua, l'oro, il fuoco, il calore del sole³. Pindaro compose quest'epinicio in occasione della Olimpiade del 476 a.C., la settantaseiesima⁴, tenutasi subito dopo la felice conclusione delle guerre persiane.

¹ "Ἀριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ/ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ/ ἄτε διαπρέπει/ νυκτὶ
μεγάνορος ἔξοχα πλούτου/ εἰ δ' ἄεθλα γαρύεν/ ἔλδεαι, φίλον ἦτορ,/ μηκέθ'
ἄλιου σκόπει/ ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἡμέ-/ ρα φαεννὸν ἄστρον ἐρή/ μας δι'
αἰθέρος,/ μηδ' Ὀλυμπίας ἀγῶνα/ φέρτερον ἀδδάσομεν. La traduzione riportata nel
testo è di L.LEHNUS, *Pindaro. Olimpiche*, Milano, 1981, p.7.

² Su quest'ode pindarica, su cui esiste una vastissima letteratura, mi limito qui a rinviare al lavoro monografico di D.E.GERBER, *Pindar's Olympian One: A Commentary*, Toronto 1982.

³ Così P.A.BERNARDINI, *Olimpia e i giochi Olimpici: le fonti letterarie e la critica*, in Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum, X, 1997, p.179ss. Sul genere epinicio, come lirica celebrativa che conferiva all'atleta vincitore la gloria imperitura, cfr. anche EADEM, *L'attualità agonistica negli epinici di Pindaro*, in *Pindare. Entretiens sur l'Antiquité classique XXXI*, Vandoeuvres-Genève 1985 e anche *Introduzione*, in P.ANGELI BERNARDINI cur., *Lo sport in Grecia*, Bari 1988, p.XXIV.

⁴ E' noto che il calcolo si faccia a partire dal 776 a.C., data che viene tradizionalmente indicata come quella dei primi Giochi ad Olimpia: per il catalogo degli Olimpionici, l'elenco dei vincitori Olimpiade per Olimpiade, si veda L.MORETTI, *Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici*, Roma 1957.

E' di quasi mille anni dopo la presunta fine dei Giochi olimpici. Un'importante indagine sulla soppressione delle antiche Olimpiche è stata fatta da Arnaldo Biscardi⁵ che, riprendendo i dati che Haenel inserisce nella sua raccolta di leggi ricostruite su fonti pervenuteci al di fuori dei Codici⁶, sostiene che l'abolizione dei Giochi sia stata oggetto di una costituzione emanata *ad hoc* da Teodosio I nel 393 d.C.⁷. Fonte della notizia, secondo la quale la loro abrogazione sarebbe stata decisa da Teodosio I, è Giorgio Cedreno, storico bizantino che vive tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo⁸, autore di una cronaca universale⁹ che si estende dalla creazione del mondo all'anno 1057. Il provvedimento, secondo Biscardi, più esattamente sarebbe da collocare cronologicamente proprio nel Natale del 393, una ricorrenza che sarebbe stata particolarmente adatta per la soppressione delle Olimpiadi, che erano la espressione somma ed universale del culto pagano. Sarebbe stato il vescovo Ambrogio ad intervenire, perché Teodosio, l'imperatore cui si deve la proclamazione dell'obbligatorietà della religione cattolica e del divieto assoluto di tutte le altre confessioni¹⁰, emanasse tale legge abrogatrice

⁵ A.BISCARDI, *Una costituzione poco nota di Teodosio I*, in *Atti Accademia Costantiniana IV*, Perugia 1981, p.369ss.

⁶ G.HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae 1857, p.233 nr.1146.

⁷ A.BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p.373. Anche A.DELL'ORO, *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi*, in *Atti Accademia Costantiniana VIII*, Napoli 1990, p.624, condivide l'opinione di Biscardi e non ha dubbi sull'esistenza - desumibile dalla testimonianza di Cedreno - di una specifica costituzione emanata da Teodosio.

⁸ Della vita di Cedreno non si sa assolutamente nulla, si presume che fosse un monaco; la sua cronaca, partendo dalla storia biblica, ha per oggetto la storia di re giudei e di alcuni re orientali, dell'impero romano fino ad arrivare agli imperatori bizantini: cfr. K.KRUMBACHER, *Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453)*², I [rist. 1897], New York 1979, p.368s. e H.HUNGER, *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I*, München 1978, p.393.

⁹ E' noto che la cronaca universale costituì la forma storiografica in cui si esprimeva il monachesimo bizantino e che, destinata alla lettura, alla curiosità e all'edificazione dei monaci e delle masse, si basava sulla compilazione, sulla giustapposizione di fonti e di notizie, escludendo una qualsiasi interpretazione storica dei fatti; cfr. HUNGER, *Die hochsprachliche profane Literatur*, cit., p.243ss.

¹⁰ Questo il celeberrimo Editto di Tessalonica del 27 febbraio 380: C.Th.16.1.2 IMPPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EDICTUM AD POPULUM URBIS CONSTANTINOPOLITANAE. *Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso*

dei Giochi. In effetti Cedreno dà tale notizia, dopo avere esaltato la figura del vescovo di Milano che aveva indotto l'imperatore a compiere un atto di clemenza nei confronti dei Cristiani: Teodosio revocò la sanzione pecuniaria che aveva loro irrogato per avere incendiato, infervorati dal fanatismo antiggiudaico, la sinagoga di Costantinopoli¹¹.

In realtà, in fonti coeve giuridiche e letterarie, manca ogni riferimento alla soppressione dei Giochi Olimpici. E soprattutto – alla luce di testimonianze che Biscardi non prende in considerazione – la data del 393, quale momento dell'abolizione delle Olimpiadi, non sembra così pacifica. Esistono due scoli a Luciano che riferiscono come i Giochi sarebbero stati soppressi non da Teodosio I, ma da Teodosio II, che avrebbe fatto incendiare il tempio di Zeus a Olimpia e avrebbe così materialmente impedito le celebrazioni. A confondere ancora di più le acque sulla fine delle Olimpiadi contribuisce una testimonianza del monaco Callinico, vissuto nel V secolo e discepolo dell'asceta Ipazio, di cui raccontò la vita e le opere, riferendo che Leonzio, *praefectus urbi* di Costantinopoli nel 434-435, avrebbe intrapreso l'iniziativa di ristabilire nel teatro di Calcedonia i Giochi Olimpici che sarebbero stati aboliti dagli imperatori precedenti e, in particolare, da Costantino¹².

Costantino, Teodosio I, Teodosio II: alla luce della scarsità delle fonti pervenute e della loro apparente contraddittorietà, la questione di quando furono soppressi questi Giochi, che in passato erano stati così gloriosi e che furono celebrati per quasi trecento volte, nell'arco di più di mille anni, si presenta in termini estremamente confusi. L'unico dato comune alle tre fonti è la circostanza che la decisione di abolire i Giochi provenga, in tutti e tre i testi, da un imperatore cristiano e che si inserisca in quella fase dell'acerbo conflitto tra

insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus. I. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos. DAT. III KAL. MAR. THESSALONICAE GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. I CONSS.

¹¹ Sul punto cfr. *infra* § successivo.

¹² Su questo passo della *Vita Hypatii* di Callinico, si veda più diffusamente *infra* § 3.

paganesimo e cristianesimo – che culminò e giunse alla sua drammatica conclusione con la fine del mondo antico – in cui la Chiesa, sino ad allora perseguitata, dopo essersi procurata l'aiuto del governo di recente convertito al cristianesimo, passò dalla difesa all'attacco. L'abolizione risulterebbe quindi essere la conseguenza del noto atteggiamento di grande ostilità che il Cristianesimo antico aveva nei confronti degli spettacoli, che si scontravano violentemente con gli ideali ultraterreni della nuova religione. E le manifestazioni agonistiche rientravano pienamente tra quegli spettacoli che venivano considerati una detestabile pratica pagana, una forma di idolatria, addirittura una via di comunicazione con il mondo demoniaco¹³.

Ora, non si ha qui la pretesa di risolvere un problema che, allo stato delle fonti, si presenta in termini oltremodo complessi e che gli storici – a dire il vero considerandolo più o meno incidentalmente – hanno risolto in modo spesso diverso, arrivando ad individuare datazioni tra loro non coincidenti¹⁴, ma ci si propone qui innanzitutto

¹³ E' assai significativo il brano in cui Tertulliano, nel suo *De spectaculis*, 18,1-15, arrivava a definire ogni attività che si svolgesse negli stadi – non solo la lotta libera, ma anche la corsa, i lanci e i salti – una manifestazione del demonio: «*Quodsi et stadium contendas in scripturis nominari, sane obtinebis. Sed quae in stadio geruntur, indigna conspectu tuo non negabis, pugnos et calces et colaphos et omnem petulantiam manus et quaecumque humani oris, id est divinae imaginis, depugnationem. Non probabis usquam vanos cursus et iaculatus et saltus vaniores, nusquam tibi vires aut iniuriosae aut vanae placebunt, sed nec cura facticii corporis, ut plasticam dei supergressa, et propter Graeciae otium altiles homines oderis. Et palaestrica diaboli negotium est: primos homines diabolus elisit (...)*». Sull'atteggiamento in particolare dei vescovi nei confronti degli spettacoli, delle gare e dei giochi, si veda R.A.MARKUS, *La fine delle cristianità antica*, Roma 1996 [tr. it. C.NOCE, *The End of Ancient Christianity*, 1990], p.136s.

¹⁴ La letteratura sulle Olimpiadi è sterminata; per i circoscritti fini che questa indagine si propone di perseguire, mi limito qui a citare solo alcuni degli autori che si sono occupati più o meno direttamente della fine delle Olimpiadi: c'è chi pone in evidenza le difficoltà di una precisa collocazione storica della soppressione dei Giochi, come I.WEILER, *Der 'Niedergang' und das Ende der antiken Olympischen Spiele in der Forschung*, in F.STOESSL/G.PETERSMANN/F.F.SCHWARZ/W.PÖTSCHER hrg., *Grazer Beiträge. Zeitschrift für die klassische Altertumswissenschaft* 12/13, 1985-1986, p.257: «Somit lässt sich auch über den letzten olympische Spiele keine endgültige Auskunft erteilen», o K.LENNARTZ, *Kenntnisse und Vorstellungen von Olympia und den Olympischen Spielen in der Zeit von 393-1896*, Stuttgart 1974, p.13ss. che parla del 394, ma poi considera anche possibile – con un'ipotesi a dire il vero un po' avventurosa – che i Giochi si siano celebrati anche dopo, e ciò sulla base di una moneta dell'imperatore Onorio che è stata ritrovata nel vallo dello stadio, che attesterebbe che i Giochi si celebrarono anche dopo il divieto di Teodosio (l'idea è che questa moneta sia stata persa da uno spettatore), o M.I.FINLEY/H.W.PLEKET, *I*

di verificare se sia o meno fondata la tesi di Biscardi, se esistano quindi davvero elementi per potere ipotizzare l'esistenza di una norma abrogatrice delle Olimpiadi da potersi collocare cronologicamente nel dicembre 393, e in ogni caso di procedere alla lettura delle fonti tecniche per appurare se, dalla legislazione di Teodosio a noi pervenuta, si possa desumere qualche dato ricostruttivo sulla fine dei Giochi olimpici classici.

2. E' necessario innanzitutto analizzare la testimonianza di Giorgio Cedreno, che attesterebbe, secondo l'interpretazione di Biscardi, l'emanazione della legge abrogatrice degli agoni olimpici:

Ἐν τούτοις ἡ τε τῶν Ὀλυμπιάδων ἀπέσβη πανήγυρις, ἥτις κατὰ τετραετῆ χρόνον ἐπετελεῖτο. ἤρξατο δὲ ἡ τοιαύτη πανήγυρις ὅτε Μανασσῆς τῶν Ἰουδαίων ἐβασίλευσε, καὶ ἐφυλάττετο ἕως τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου. καὶ ἤρξαντο ἀριθμεῖσθαι αἱ ἰνδικτοί, ἀρξαμένοι ἀπὸ Αὐγούστου Καίσαρος ἐν ἔτει ἰε' τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ. καλεῖται δὲ ἰνδικτιῶν, τουτέστιν ἰνακτιῶν, ἡ περὶ τὸ Ἄκτιον νίκη¹⁵.

Cedreno ha appena narrato che, in seguito ad un'esortazione di Ambrogio, l'imperatore Teodosio I rimise la multa che aveva irrogato

Giochi olimpici. I primi mille anni, Roma 1980, p.23 che individua il 391 come l'anno in cui Teodosio I avrebbe ordinato la chiusura di tutti i culti e centri pagani. Alcuni rimangono nel vago senza approfondire il punto (D.WILLERS, v. *Olympia (Agone)*, in *Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike* VIII, 2000, c.1184), ma molti ritengono che si debba parlare del 393: L.ZIEHEN, v. *Olympia (Spätzeit)*, in *PW* XVIII.1, 1939, c.40 afferma che è nel 393, all'inizio della duocentonovantatreesima Olimpiade, che Teodosio I abolì i Giochi, M.AMELOTTI, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI* XXI, 1955, p.156 considera il 393 come l'anno non della soppressione delle feste olimpiche, ma come quello della loro ultima celebrazione, A.FUGARDI, *Storia delle Olimpiadi*, Rocca San Casciano 1958, p.51 ritiene che sia intervenuta, da parte di Ambrogio, una richiesta esplicita in tale senso, a cui Teodosio avrebbe risposto con l'abolizione dei Giochi; nel suo importante contributo sulla figura di Teodosio, J.ERNESTI, *Princeps christianus und Kaiser aller Römer. Theodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen*, Paderborn-München-Wien-Zürich 1998, p.66 e 75 sostiene che si debba parlare di un divieto legislativo del 393 che si inserisce nella politica antipagana di Teodosio I.

¹⁵ Questa la traduzione latina del passo riportata in *Georgii Cedreni Historiarum Compendium*, in I.BEKKER cur., *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae* I, Bonn 1838, p.573: *Tum Olympiorum desiit festivitas, quarti cuiusque anni exitu solita celebrari, instituta eo tempore, quo Manasses Iuda rex fuit, et usque ad imperium Theodosii perdua. coeperuntque numerari indictiones, quorum principium in 15 annum imperii Augusti. nomen habet indictio ab Actiaca victoria.*

ai Cristiani, emanando inoltre una legge che vietava ai Giudei di avere una sinagoga a Bisanzio e di professare pubblicamente il loro culto. Con l'espressione ἐν τούτοις il cronista aggiunge la notizia della cessazione delle Olimpiadi, precisando che esse si tenevano ogni quattro anni e che ebbero inizio nel tempo in cui Manasse fu re dei Giudei; ribadisce poi il fatto che cessarono sotto il regno di Teodosio il Grande e infine precisa che da quel momento in poi quale criterio di computo del tempo furono utilizzate le *indictiones*.

Sono diverse le oscurità del confuso testo, che Biscardi ha contribuito a mettere in evidenza e a chiarire. Innanzitutto è singolare che la istituzione delle Olimpiadi venga fatta risalire al regno di Manasse, re dei Giudei, mentre la nascita dei Giochi sia tradizionalmente collocata nel 776 a.C., in cui si ritiene essersi storicamente svolta la prima Olimpiade. La giustificazione plausibile di questa peculiarità – come osserva Biscardi¹⁶ – è che nella narrazione di Cedreno la storia sacra abbia preso il sopravvento sulla storia profana, come è del resto tipico nella letteratura cronografica a carattere monastico-popolare che vedeva nella successione storica dei quattro imperi, assiro-babilonese, persiano, greco e romano la preparazione al regno messianico. Altro punto estremamente ambiguo è il riferimento all'*indictio*, là dove Cedreno lascia intendere che la cronologia *iuxta indictiones*¹⁷ sarebbe stata introdotta nel momento dell'abolizione delle Olimpiadi, quando sarebbe scomparso il computo degli anni sulla base di questi Giochi. Quello che meraviglia è il fatto che punto di partenza di questo nuovo modo di calcolare gli anni sarebbe stato – secondo Cedreno – addirittura il primo quindicennio del principato di Augusto e ciò perché il termine *indictio* discenderebbe da *inactio*, che deriverebbe, a sua volta, dalla vittoria di Ottaviano ad Azio. Ora, il dato è senza dubbio bizzarro, poiché comunemente l'anno della prima indizione viene fatto coincidere con il 312 e quindi viene collocato non già sotto Augusto, ma sotto Costantino. In realtà l'indizione augustea non sembra

¹⁶ BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p.371s.

¹⁷ Sull'uso del termine *indictio* per indicare inizialmente un tributo in natura richiesto dall'autorità e in seguito tutte le imposte in natura che venissero richieste per un anno determinato, da cui derivò l'uso della datazione in base alle indizioni prima in Egitto e poi anche nelle altre Province, si vedano O.SEECK, *Indictio*, in *PW IX.2*, 1916, c.1327ss. e P.PESCANI, *'Indictio'*, in *NNDI VIII*, 1962, p.604.

attestata altrove¹⁸. Soprattutto risulta difficile pensare che il primo anno della prima indizione sia stato fatto risalire a più di trecento anni prima e pare addirittura improbabile che esista davvero una connessione tra il termine *indictio* e la vittoria di Azio del 31 a.C. di Augusto su Antonio e Cleopatra.

Nonostante questi problemi che il testo di Cedreno inevitabilmente pone, Biscardi non mette in dubbio l'attendibilità della notizia sull'abolizione delle Olimpiadi e ritiene che la datazione dell'avvenimento, che manca nella cronaca, possa desumersi dal contesto e che la costituzione teodosiana abrogatrice dei Giochi appartenesse alla fine del 393¹⁹. Proprio il Natale sarebbe stato un momento perfetto per l'emanazione del provvedimento: «Non era proprio il Natale una ricorrenza adatta per la soppressione delle Olimpiadi, espressione somma e universale del culto pagano, in nome del Cristianesimo trionfante, come lo sarebbe stata 406 anni dopo per l'incoronazione di Carlomagno, restauratore del Sacro Romano Impero?»²⁰. A sostegno del fatto che la costituzione teodosiana abrogatrice delle gare ginniche sia da collocare alla fine del 393, Biscardi cita l'*Ecclesiastica Historia* di Socrate²¹. Ma in realtà lo storico ecclesiastico del V secolo, narrando i fatti che vanno dall'abdicazione di Diocleziano al 439 e destinando un libro ad ogni imperatore, racconta della vittoria di Teodosio su Eugenio senza però mai accennare all'abolizione dei culti pagani.

In uno studio sui provvedimenti restrittivi nei confronti dei Giudei, Antonella Di Mauro ha sollevato qualche dubbio sulla ricostruzione di Biscardi²². Infatti l'ipotesi del Natale del 393, quale data di abolizione delle Olimpiadi, è fondata sulla notizia della costituzione anti giudaica che, secondo la testimonianza di Cedreno e la ricostruzione di Haenel, Teodosio avrebbe emanato in quel periodo. Ma l'emanazione di questa costituzione risulta, secondo l'autrice,

¹⁸ BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p.372.

¹⁹ BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p.370ss.

²⁰ BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p.373. Cedreno menziona proprio la festività natalizia, introducendo l'argomento della costituzione anti giudaica: cfr. *Georgii Cedreni Historiarum Compendium*, cit., I, p.571-572.

²¹ Socrates Scholasticus, *Ecclesiastica Historia* II, Oxford 1853, rist. Hildesheim-New York 1992, § 5.25.

²² A. DI MAURO, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma 1990, p.86ss.

tutt'altro che certa. In realtà l'incendio della sinagoga di Bisanzio descritto da Cedreno²³ – come l'autrice arriva a dimostrare²⁴ – costituirebbe il duplicato della famosa vicenda di Callinico, attestata dalle *Epistulae* di Ambrogio (la XL e la XLI) e dalla biografia di Ambrogio scritta da Paolino²⁵: sul finire del 388 nel *castrum* di *Callinicum*, località sulla riva sinistra dell'Eufrate, oggi Ar-Raqqah, in Siria, alcuni monaci incendiarono una cappella di eretici valentiniani e gli stessi monaci, forse su istigazione del vescovo, saccheggiarono e incendiarono la sinagoga. A questo atto di intolleranza religiosa Teodosio reagì punendo i colpevoli e recuperando gli oggetti sottratti e impose inoltre al vescovo le spese per ricostruzione della sinagoga distrutta. Ambrogio, venuto a conoscenza della questione, inviò all'imperatore la nota lettera (l'epistola XL)²⁶ in cui sosteneva l'impossibilità per il vescovo di obbedire all'ordine e invitava il sovrano alla clemenza con varie argomentazioni e minacce abilmente velate: la rinascita di un *templum impietatis* assumeva un significato ancora più grave per il fatto che veniva ricostruito per mano dei cristiani. Teodosio in un primo momento tentò di mantenere fermo il suo atteggiamento, esonerando il vescovo dalla ricostruzione del luogo di culto giudaico, ma ribadendo allo stesso tempo che l'illecito andasse in ogni caso punito. Tuttavia alla fine l'imperatore acconsentì a non procedere in alcun modo contro i cristiani²⁷ e il fatto divenne uno dei casi

²³ Il racconto dell'incendio della sinagoga è ripreso in termini molto simili anche in Zonara, *Epitomae Historiarum* XIII, 19-24, in NIEBUHR cur., *Corpus scriptorum historiae byzantinae* III, p.87ss., dove manca poi ogni riferimento alla fine delle Olimpiadi.

²⁴ L'ipotesi che la vicenda della sinagoga di Bisanzio costituisca un travestimento della questione relativa a Callinico traspare già in F. TRISOGLIO, *Ambrogio negli storici e nei cronisti bizantini*, in LAZZATI cur., *Ambrosius episcopus. Atti del convegno internazionale di Studi Ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di Sant'Ambrogio alla cattedra episcopale* II, Milano 1976, p.370.

²⁵ Paulinus Mediolanensis, *Vita sancti Ambrosii a Paulino eius notario ad Beatum Augustinum conscripta*, XXII.1.3ss. Per una trattazione specifica dell'avvenimento si vedano, per esempio, L. RUGGINI, *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d.Cr.*, in *SDHI* XXV, 1959, p.198ss.; M. SARGENTI/R.B. BRUNO SIOLA cur., *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio*, Milano 1991, p.94s. e da ultimo, ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p.162ss.

²⁶ Ep. XL, 22-23; Paolinus, *Vita Ambrosii*, cit., XXII.3.14.

²⁷ Ep. XLI, 28; Paolinus, *Vita Ambrosii*, cit., XXIII.4.23: in questa lettera Ambrogio racconta alla sorella Marcellina come fosse riuscito a strappare a Teodosio l'indulgenza nei confronti della vicenda, andando incontro in veste di predicatore di

emblematici della subordinazione del potere imperiale all'autorità ecclesiastica.

Sembra in effetti possibile che Cedreno, nel suo *Historiarum Compendium*, abbia travisato alcuni dati del racconto sulla vicenda di Callinico. In effetti, diversamente da quanto emerge dalle lettere di Ambrogio, il cronografo bizantino cita un provvedimento punitivo nei confronti dei responsabili dell'incendio della sinagoga non di Callinico, ma di Bisanzio, da cui emerge che Ambrogio sarebbe riuscito non solo a fare revocare la multa contro i Cristiani, ma anche ad impedire che i Giudei avessero un loro tempio e che esercitassero il pubblico culto a Costantinopoli. Per quale motivo però Paolino, il biografo di Ambrogio, avrebbe taciuto un evento di così grande rilievo come l'interdizione del culto giudaico a Costantinopoli? In realtà, se anche si volesse ammettere l'esistenza di tale provvedimento, esso risulterebbe poco coerente con la normazione teodosiana, che, sulla base di quanto ci è stato tramandato dai Codici, non risulta essere stata oppressiva nei confronti dei Giudei²⁸.

penitenza all'imperatore che arrivava per assistere alla funzione religiosa e rifiutandosi di dare inizio alla celebrazione della messa prima che l'imperatore stesso avesse manifestato l'intenzione di revocare il suo ordine di punire i capi dei disordini di Callinico.

²⁸ A conferma di ciò si può citare una costituzione che ancora nel 393 proteggeva le sinagoghe da chi volesse illegalmente profanarle; si tratta di C.Th.16.8.9, tramandataci nel titolo VIII *De iudaeis, caelicolis et samaritanis*: IDEM <THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS> AAA. ADDEO COMITI ET MAGISTRO UTRISQUE MILITIAE PER ORIENTEM. *Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magnitudo tua hac iussione suscepta nimietatem eorum, qui sub Christianae religionis nomine illicita quaeque praesumunt et destruere synagogas adque expoliare conantur, congrua severitate cohibebit. DAT. III KAL. OCTOB. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.* Con la legge, indirizzata da Costantinopoli ad Addeo, *comes et magister militiae per Orientem*, Teodosio reprimeva i comportamenti di coloro che, sotto l'egida della religione cristiana, tentavano di distruggere e spogliare le sinagoghe; tale provvedimento, secondo DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985, p.111, potrebbe essere stato ispirato proprio dallo stesso episodio di *Callinicum*; per una posizione più cauta sul punto si veda G. DE BONFILS, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari 1993, p.184; in generale sulle leggi che vietavano di interferire con le libertà e i privilegi degli Ebrei tra il IV secolo e i primi decenni del V, si veda A.M.RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche I-II*, Milano 1987-1988, p.55, p.688.

Non è ovviamente facile riuscire a capire in che misura e in che modo Cedreno sarebbe arrivato ad intrecciare fatti diversi, né un approfondimento del problema è minimamente operabile in questa sede. E' possibile che Cedreno abbia confuso la vicenda di Callinico con la distruzione della sinagoga di Bisanzio che si sarebbe invece probabilmente verificata sotto Teodosio II²⁹. Quanto importa è la presenza di forti indizi nel senso che la narrazione dei fatti di Bisanzio costituisca un travestimento della vicenda di Callinico. E' ben possibile in effetti che Cedreno, nella narrazione dell'episodio di Bisanzio e dei provvedimenti anti giudaici, abbia fatto confusione con altre vicende nella sua tendenza – tipica dell'XI e del XII secolo – ad enfatizzare il ruolo di Ambrogio, che era ormai divenuto un elemento leggendario nel suo ruolo di vescovo vincitore che fece prevalere le ragioni religiose su quelle di ordine pubblico³⁰. Ad ogni modo quanto qui importa è che il racconto dell'episodio della sinagoga di Bisanzio costituisca un'utile «cartina di tornasole» per verificare lo scarso controllo da parte di Cedreno sulla congruenza tra i fatti narrati e i riferimenti spazio-temporali in cui sono inseriti.

Da questi brevi cenni sul presunto provvedimento anti giudaico traspare una scarsa affidabilità sul punto della testimonianza di Giorgio Cedreno. Ma allora se la notizia dell'incendio della sinagoga, tramandata insieme a quella della fine delle Olimpiadi, risulta dubbia o comunque densa di imprecisioni, la notizia stessa della fine delle Olimpiadi, nei termini in cui ci è raccontata da Cedreno, non può essere presa come verità storica in senso assoluto o comunque può essere messa in discussione. Del resto l'informazione non si ritrova in altri storici a cui Cedreno stesso sembra attingere con quel tipico modo, che caratterizza la storiografia antica, di ricopiare spesso alla lettera le trattazioni antecedenti senza tanto allargare gli orizzonti con nuove informazioni o approfondimenti, limitandosi ad una

²⁹ In tale senso per esempio J. JUSTER, *Les juifs dans l'Empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, I, New York, 1914, p.471 ; cfr. anche la congettura di TRISOGLIO, *Ambrogio negli storici, cit.*, p.370s., per cui Cedreno avrebbe avuto come fonti sia la vita greca di Ambrogio tratta da Paolino (che menziona l'episodio di Callinico sotto Teodosio I) sia Giorgio Monaco (che riferisce il caso della sinagoga di Bisanzio sotto Teodosio II) e avrebbe maldestramente intrecciato i due fatti diversi accomunati dall'identità di una sinagoga da ricostruire e dall'omonimia dell'imperatore.

³⁰ DI MAURO, *Aspetti della legislazione, cit.*, p.48.

giustapposizione e combinazione di fonti e di notizie destinate alla lettura, alla curiosità e all'edificazione dei monaci e delle masse. In particolare le fonti usate da Cedreno³¹ sarebbero state, per il periodo storico in cui vive Teodosio, Teofane³², Giorgio Monaco³³ e il *Chronicon Paschale*³⁴, ma in nessuna di esse si trova traccia della notizia della fine delle Olimpiadi. E' difficile dire se il cronista disponesse poi di fonti particolari, ma è da supporre che, essendo un compilatore superficiale e sostanzialmente acritico, se anche le avesse avute, non avrebbe saputo riconoscerle come tali³⁵.

Alla luce di queste considerazioni non può a questo punto negarsi che la certezza della notizia, secondo cui la fine degli antichi agoni olimpici sarebbe stata determinata da uno specifico provvedimento emanato da Teodosio nel 393, risulti incrinata.

3. Si metta per un momento da parte la testimonianza del cronografo bizantino e si considerino le poche altre notizie di cui si dispone sulle ultime Olimpiadi classiche.

Si sa con sicurezza che l'ultima vittoria delle Olimpiadi con data certa di un atleta a noi noto è del 369, Philumenos di Filadelfia di Lidia³⁶, vincitore nella lotta o nel pugilato o forse nel pancrazio. Tale soggetto sembra essere lo stesso onorato, per volere di Valentiniano, Valente e Graziano, come invitto pugilatore, lottatore e pancraziaste, che risulta dall'iscrizione riportata in CIL. VI.10154. L'ultimo nome noto, senza però una data certa della sua vittoria, è quello di Varazdat, vincitore nella gara di pugilato, che negli anni 374-378 divenne re di Armenia: c'è chi ritiene che Varazdat abbia vinto nel 369, nella duocentoottantasettesima Olimpiade³⁷ e chi invece arrivi a collocare tale vittoria addirittura nel 385³⁸.

³¹ Cfr. KRUMBACHER, *Geschichte der byzantinischen Literatur*, cit., p.368s.

³² *Theophanis Chronographia*, in I.BEKKER cur., *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae* I, Bonn 1839.

³³ C.DE BOOR cur., *Georgii Monachi Chronicon*, Stuttgart 1978.

³⁴ *Chronicon Paschale ad exemplar Vaticanum*, in I.BEKKER cur., *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae* I, Bonn 1832.

³⁵ E' questa l'opinione di Riccardo Maisano, che sta preparando un'edizione critica del *Cedreni Historiarum Compendium*; ringrazio il Professore per avermi anticipato alcune sue osservazioni di carattere generale sul modo di operare del cronista.

³⁶ MORETTI, *Olympionikai*, cit., p.175.

³⁷ MORETTI, *Olympionikai*, cit., p.175

³⁸ Così L.ZIEHEN, v. *Olympia*, cit., c. 40 e K.LENNARTZ, *Kenntnisse*, cit., p.13.

Un recente ritrovamento archeologico ha parzialmente illuminato questa fase poco nota degli agoni olimpici. Si tratta di un piatto di bronzo rinvenuto nel 1994 durante gli scavi della zona sud-ovest di Olimpia, che riporta un elenco di vincitori con disciplina e data dei Giochi che si tennero tra il I secolo a.C. e il 385 d.C.³⁹. Il piatto sembra costituire un'importante testimonianza della fase tarda dei Giochi, in quanto conferma l'ipotesi che gli agoni avrebbero mantenuto la loro continuità anche dopo la disastrosa incursione, nel 267 d.C., di invasori germanici, gli Eruli⁴⁰, nonché consente di credere che i partecipanti abbiano continuato ad essere non solo gli abitanti dell'Elide, la regione di Olimpia, ma più in generale atleti provenienti da tutta la Grecia (per esempio dall'Attica o dalla Boezia) e anche dall'Asia minore⁴¹. Soprattutto – ed è quello che qui più importa – il piatto attesta che i Giochi si sarebbero sicuramente celebrati fino al 385 d.C., in quanto è ivi menzionato, quale vincitore del pancrazio nella duecentonovantunesima Olimpiade, quella del 385, un certo M. Aur. Zopiro di Atene, mentre M. Aur. Eucarpide, forse suo fratello, avrebbe vinto nella stessa specialità la duocentonovantesima Olimpiade, quella del 381⁴². Sebbene quindi la vittoria di Varazdat non sia precisamente collocabile cronologicamente, dal recente ritrovamento si può arguire che i Giochi furono sicuramente celebrati ancora nel 385. Purtroppo però sui nomi di vincitori di edizioni successive degli agoni si brancola nel buio.

³⁹ Su tale ritrovamento cfr. J.EBERT, *Die beschriftete Bronzeplatte*, in U.SINN/G.LADSTÄTTER/A.MARTIN/T.VÖLLING cur., *Bericht über das Forschungsprojekt 'Olympia während der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike' . III. Die Arbeiten im Jahr 1994*, in Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum VII, 1994, p.238ss., IDEM, *Zur neuen Bronzeplatte mit Siegerinschriften aus Olympia (Inv. 1148)*, in Nikephoros X, 1997, p.217ss. e P.SIEWERT, *Die Inschriften Olympias der letzten 100 Jahre und ihr Beitrag zur Kenntnis der Olympischen Agone*, in Nikephoros X, 1997, p.246.

⁴⁰ Che, in seguito all'attacco degli Eruli, Olimpia non sia mai più tornata la stessa, è attestato dai resti, ritrovati nel sito, di un muro di difesa di età tardoantica, databile tra il 260 e il 270, costruito utilizzando materiali derivati dallo smantellamento di altri edifici, al fine di difendere il tempio di Zeus con la statua di Fidia dagli invasori; cfr. WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p.261.

⁴¹ EBERT, *Zur neuen Bronzeplatte*, cit., 230.

⁴² EBERT, *Zur neuen Bronzeplatte*, cit., 230.

Si tratta a questo punto di esaminare la testimonianza, cui ho già accennato⁴³, che colloca sotto l'imperatore Teodosio II la fine delle Olimpiadi classiche. Il testo degli scolii ai *Rhetorica praecepta* 9 di Luciano⁴⁴ fa infatti il nome di Teodosio II:

καὶ διήρκεσεν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν καθ' Ἑβραίους κριτῶν μέχρι τοῦ μικροῦ Φεοδοσίου· ἐμπρησθέντος γὰρ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ ναοῦ ἐξέλιπε καὶ ἡ τῶν Ἡλείων πανήγυρις.

Lo scolio ricorda che le Olimpiadi si svolgevano ogni quattro anni e che, incominciate al tempo degli Ebrei, continuarono fino al tempo di Teodosio II. Fu quest'ultimo a dare ordine di bruciare il tempio di Zeus ad Olimpia e a segnare così la fine della celebrazione degli Elei.

Vi è anche un secondo scolio che riferisce lo stesso dato storico:

ἀπξάμενος δὲ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς καθ' Ἑβραίους ἐπ' Ἰάειρον ἐνά διήρκεσε μέχρι τοῦ μικροῦ Φεοδοσίου, ὃς Ἀρκαδίου υἱὸς ἦν, τῶν χρόνων. τοῦ δὲ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς ἐμπρησθέντος ἐξέλιπε καὶ ἡ τῶν Ἡλείων πανήγυρις καὶ ὁ ἀγὼν ὁ Ὀλυμπικός.

Anche questo secondo scolio⁴⁵ ricorda in termini quasi identici che, in seguito all'incendio del tempio, cessò la celebrazione degli Elei e – si precisa – dei Giochi Olimpici.

Ora, non sembra si abbiano motivi per dubitare dell'attendibilità della notizia data dai due scolii. Al fine di collocare storicamente questa notizia, sembra determinante leggere una costituzione, inserita nel Codice Teodosiano, che ordina la distruzione di tutti i templi pagani ancora integri⁴⁶. Si tratta di C.Th.16.10.25:

IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. ISIDORO PRAEFECTO PRAETORIO.

Omnibus sceleratae mentis paganae exsecrandis hostiarum immolationibus damnandisque sacrificiis ceterisque antiquorum sanctionum auctoritate prohibitis interdiciamus cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra, praecepto

⁴³ Cfr. *supra* § 1.

⁴⁴ RABE *cur.*, *Scholia in Lucianum*, Stuttgart 1971, p.176, 3-6.

⁴⁵ *Scholia in Lucianum, cit.*, p.178, 3-7.

⁴⁶ Per un utile quadro di sintesi sugli interventi legislativi che avevano ad oggetto la sorte dei templi pagani, che avevano costituito per secoli il punto di riferimento della vita pubblica e che erano spesso ricchi di opere d'arte e di ornamenti mirabili, per cui non sempre appariva opportuno distruggerli, si veda DE GIOVANNI, *Il libro XVI, cit.*, p.131s.

magistratuum destrui collocationeque venerandae Christianae religionis signi expiari praecipimus, scientibus universis, si quem huic legi aput competentem iudicem idoneis probationibus inlusisse constiterit, eum morte esse multandum. DAT. XVIII KAL. DEC. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO XV ET VALENTINIANO IIII AA. CONSS.

Il provvedimento, indirizzato al prefetto del pretorio Isidoro e datato 14 novembre del 435, attesta l'inasprirsi della legislazione di Teodosio II nei confronti dei pagani. Infatti con l'incisiva espressione iniziale *scelerata mens pagana*, che connota in senso eticamente negativo il paganesimo⁴⁷, la legge impone ai pagani di astenersi da ogni sacrificio e da qualsiasi pratica proibita: la violazione di questo divieto è sanzionata con la pena più grave possibile e cioè con la morte. Viene poi – ed è ciò che qui più rileva – ordinata la distruzione di tutti i templi che fossero eventualmente superstiti: *cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra*. Inoltre, dato che i templi erano considerati dai cristiani ricettacoli di demoni malvagi, la legge dispone che su questi luoghi venisse effettuata una forma di espiazione del passato con la collocazione sopra le macerie di un *piaculum* lustrale a forma di croce⁴⁸.

Dunque, gli scolii ai *Rhetorica praecepta* di Luciano menzionano un provvedimento di Teodosio II non datato, che ordinò di ardere il tempio di Zeus e il Codice Teodosiano ci tramanda la legge del 435, che impose di distruggere tutti i templi pagani ancora esistenti. A mio parere, non sembrano ostare argomenti all'ipotesi che il provvedimento cui fanno riferimento gli scolii possa essere identificato con la costituzione teodosiana del 435⁴⁹. E in effetti l'ordine di distruggere ogni tempio pagano ancora esistente se, da un lato, era volto ad evitare dispute violente tra pagani e cristiani, dato

⁴⁷ Su quello che sembra essere un profilo tipico del linguaggio legislativo del Codice Teodosiano e cioè la riconduzione di ogni aspetto o manifestazione di quanto appare nemico del bene e di Dio ad un uniforme denominatore interpretativo di absurdità logica e di malvagità 'non ragione', cfr. ZUCCOTTI, *'Furor haereticorum'*. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano*, Milano 1992, p.111ss.

⁴⁸ Cfr. ZUCCOTTI, *'Furor haereticorum'*, cit., p.260.

⁴⁹ Non viene chiarito su quali fonti si fondi l'opinione di LENNARTZ, *Kenntnisse*, cit., p.15 per cui Teodosio II avrebbe emanato un editto, che ordinava la distruzione di tutti i templi pagani, il 13 novembre 426; accenna al 426 – senza altri riferimenti – come l'anno dell'editto di Teodosio II anche FUGARDI, *Storia delle Olimpiadi*, cit., p.51.

che per questi ultimi distruggere i templi era opera di apostolato e che spesso i pagani reagivano con pari aggressività, dall'altro aveva la finalità di sancire la fine ufficiale di ogni culto pagano. E se si accetta tale identificazione, l'anno in cui fu incendiato il tempio di Zeus è da ritenersi essere il 435⁵⁰. E' poi ovvio che i Giochi Olimpici non potessero svolgersi una volta che fosse stato distrutto il tempio più importante, quello del dio in onore del quale la celebrazione aveva luogo, quel dio davanti al quale tutti gli atleti dovevano prestare giuramento prima di gareggiare. Pertanto dalla testimonianza degli scolii sembra potersi desumere almeno un dato verosimile e cioè che dopo il 435 le Olimpiadi non si svolsero più.

Non si può però, a questo punto, trascurare un'altra testimonianza, cui ho fatto cenno⁵¹, ossia quella del monaco Callinico, autore della *Vita Hypatii*, che racconta come Leonzio, *praefectus urbi* di Costantinopoli nel 434-435⁵², abbia avuto l'iniziativa di fare rivivere i Giochi Olimpici nel teatro di Calcedonia. Alla restaurazione dei Giochi a Calcedonia si sarebbe opposto l'asceta Ipazio, il maestro di Callinico, vissuto circa tra il 366 e il 446, come racconta Callinico in 33.1 della *Vita Hypatii*:

Ἔαλλοτε πάλιν Λεόντιος ὁ ὑπαρχος ἐπιχειρήσεν Ὀλύμπια ἀνανεοῦν ἐν τῷ θεάτρῳ Ξαλκηδόνος, ἅπερ οἱ ἀρχαῖοι βασιλεῖς καὶ ὁ τῆς αἰωνίας μνήμης ἄξιος Κωνσταντῖνος καθεῖλεν⁵³.

Il monaco, raccontando del suo maestro, narra come quest'ultimo avesse minacciato di fare di tutto, pur di riuscire a destituire il prefetto Leonzio, promotore di quest'iniziativa, per non assistere alla restaurazione a Calcedonia dei Giochi Olimpici, considerati una pericolosissima manifestazione idolatrica in grado di sviare il popolo

⁵⁰ Cfr. DE GIOVANNI, *Il libro XVI, cit.*, p.158.

⁵¹ Cfr. *supra* § 1.

⁵² Due leggi imperiali a lui indirizzate consentono di dire che fu prefetto di Costantinopoli negli anni 434 e 435: del 26 novembre 434 C.Th.14.16.3 IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. LEONTIO PRAEFECTO URBI (C. 11.24.2 IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. LEONTIO PU.) e del 3 agosto 435 C.Th.16.5.66 IDEM <IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA.> LEONTIO PRAEFECTO URBI (C.1.5.6 IDEM <IMP. THEODOSIUS A. ET VALENTINIANUS C.> LEONTIO PU.). Su Leonzio cfr. A.H.M.JONES/J.R.MARTINDALE/J.MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire* (PLRE) II, Cambridge 1995, v. Leontius 9, p.669.

⁵³ G.J.M.BARTELINK *cur.*, *Callinicos, Vie d'Hypatios*, Paris 1971, § 33.1, p.214.

cristiano ignorante e farlo ripiombare nel paganesimo⁵⁴. L'autore aggiunge che questi Giochi erano stati aboliti dagli imperatori precedenti e da Costantino.

Ora, sull'attendibilità di quest'ultima notizia è lecito dubitare. Si è visto che la celebrazione delle Olimpiadi è attestata con verosimiglianza ancora nel 385⁵⁵ e quindi ancora nel sesto anno del regno di Teodosio I. Quindi, se anche si volesse mettere in dubbio la testimonianza dell'*Historiarum Compendium* di Cedreno, non può ammettersi che un imperatore precedente a Teodosio, quale Costantino, avesse già abolito le Olimpiadi. In realtà l'esaltazione della figura di Costantino quale difensore della religione cristiana costituisce un *τόπος* comune alla coeva letteratura agiografica e, in genere ecclesiastica, in quanto, a partire dal V secolo, risulta ormai definitivamente canonizzata l'immagine di questo sovrano quale modello emblematico dell'imperatore cristiano⁵⁶.

In definitiva, alla luce dei dati desumibili da queste poche fonti qui considerate, sembra possibile sintetizzare così il problema: l'ultima data certa di celebrazione dei Giochi, di cui si dispone, è il 385 e il termine dopo il quale essi non si svolsero più è verosimilmente il 435. Si tratta allora di vedere se si può credere che i Giochi si siano tenuti dopo il 385, e quindi per altre edizioni, tra il 385 e – sembra – il 435. Si tratta di un sessantennio di cui non si ha notizia, sempre se si prescinde dalla notizia della cronaca di Cedreno. E' singolare che non si sappia nulla di Olimpiadi tenutesi in questo periodo, ma è ben noto che il Peloponneso fu devastato dai Visigoti di Alarico intorno al 395⁵⁷. Sebbene non si sappia fin dove i Visigoti arrivarono con la loro furia distruttrice, è da ritenersi che siano giunti nelle vicinanze di Olimpia⁵⁸.

⁵⁴ Su Giochi celebrati in luoghi diversi da Olimpia, in Grecia, nelle colonie greche e in Asia minore, tra cui Calcedonia manca del tutto, si veda J.WIESNER, *Olympia (in Hellas), Olympia (Kleinasien)*, in *PW* XVIII.1, 1939, c.45ss.

⁵⁵ Cfr. *supra* questo §.

⁵⁶ Così G.BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano 1990, p.101.

⁵⁷ Per un quadro di sintesi sulle incursioni dei Visigoti in Grecia, sul saccheggio di Atene, sull'incendio di Corinto e sul modo con cui Arcadio sia alla fine riuscito a riportare la pace, conferendo ad Alarico la carica di *magister militum*, si veda O.SEECK, v. *Alaricus*, in *PW* I.1, 1958, c.1286s.

⁵⁸ Cfr. LENNARTZ, *Kenntnisse*, *cit.*, p.14.

4. E' quindi il momento di tornare all'ipotesi di Biscardi sull'esistenza di una costituzione di Teodosio - a noi non pervenuta - che avrebbe abolito le Olimpiadi. In realtà, che nel 393 sia stato emanato un vero e proprio divieto, sembra tutt'altro che un punto fermo. Si è visto che la notizia non è attestata altrove se non in Giorgio Cedreno. Si è constatato che esistono dubbi sulla precisione storica del testo di Cedreno e ciò emerge sia nella questione delle *indictiones* citate a proposito delle Olimpiadi, sia nella vicenda dell'incendio della sinagoga narrata dall'autore, subito prima di dare la notizia stessa della fine dei Giochi.

Ed è da valutare anche un altro aspetto. Senza potere ovviamente in questa sede esaminare in modo approfondito le vicende storiche di quegli anni, è da tenere presente almeno un avvenimento fondamentale: il 22 agosto Abrogaste fece proclamare come Augusto, al posto di Valentiniano II, morto il 15 maggio 392, Flavio Eugenio. Quest'ultimo, per farsi riconoscere come imperatore, inviò una delegazione a Teodosio che però rispose negativamente, scegliendosi come collega nel consolato del 393 uno dei suoi generali e non Eugenio. Constatato quindi il fallimento delle possibilità di un accordo, Eugenio accettò l'appoggio dei pagani che, sotto la guida del prefetto del pretorio Nicomaco Flaviano⁵⁹, ripresero il potere e ricominciarono a compiere cerimonie pagane con la massima solennità⁶⁰. Si erano creati così i presupposti per una vera e propria guerra di religione. Dopo grandi preparativi, verso la fine dell'estate del 394, Teodosio, lasciando il figlio Arcadio a reggere l'Oriente sotto la guida di Rufino, si mise in marcia con un esercito composto per lo più da barbari e condotto, oltre che da lui, da Timasio e da Stilicone. La battaglia presso il fiume Frigido – oggi Vipacco, un affluente dell'Isonzo – in una località che non risulta ricostruibile, durò due giorni; il 6 settembre Teodosio, aiutato da una bora definita miracolosa, ottenne piena vittoria sui nemici. Eugenio, fatto prigioniero, fu ucciso dai soldati, Abrogaste si tolse la vita due giorni

⁵⁹ PLRE, *cit.*, I, v. *Virus Nicomachus Flavianus* 15, p.347.

⁶⁰ Sulla frattura tra Teodosio e il senato di Roma e su Eugenio quale intermediario tra Abrogaste e l'aristocrazia pagana di Roma, cfr. H.BLOCH, *La rinascita pagana in Occidente alla fine del secolo IV*, in A. MOMIGLIANO *cur.*, *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, Torino 1975 [tr. it. A.DAVIES MORPURGO, *The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century*, 1963], p.204ss.

dopo, Nicomaco Flaviano morì prima dell'inizio del vero combattimento.

Ora, l'interrogativo che si impone è se sia possibile, dal punto di vista storico, che Teodosio abbia emanato, nel 393, una legge decisamente antipagana relativamente a dei Giochi che si svolgevano in Grecia, e quindi in Occidente, e che ne abbia ottenuto l'applicazione, se proprio la primavera del 393 è il momento in cui la rottura fra Treviri e Costantinopoli si fa definitiva e fino al settembre 394 in Occidente c'erano Eugenio e Abrogaste e Nicomaco Flaviano, che avevano restaurato il paganesimo. In che modo Teodosio avrebbe potuto efficacemente fare applicare un provvedimento così importante, quale quello che abrogava dei Giochi che duravano da più di mille anni, se il potere in Occidente era nelle mani dei pagani stessi e se per scaltarli da tale posizione fu necessario intraprendere una vera e propria guerra contro Eugenio? E' difficile potere credere che, nella *pars Occidentis*, abbia avuto efficacia una costituzione come quella ipotizzata da Biscardi; si tratta insomma di conciliare l'ipotesi di un provvedimento antipagano con il momento storico in cui in Italia si viveva una accesa restaurazione del paganesimo.

Non solo. Vi sarebbe un altro dato che sembra giocare contro l'ipotesi di Biscardi. Nel testo di Cedreno è utilizzato come predicato verbale della frase, in cui viene sancita la fine delle Olimpiadi, ἀπέσβη, da ἀποσβέννυμι, un aoristo nel significato di 'si estinse', 'cessò', 'svanì'. Anzi il verbo sembra proprio esprimere l'idea di qualcosa che si spenge, che viene meno. Ma allora non pare opportuno tradurre il termine greco con 'fu soppressa', come fa Biscardi⁶¹, in quanto sembra ben più ammissibile leggere nel testo, anziché un'abrogazione legislativa della πανήγυρις τῶν Ὀλυμπιάδων (dove il termine πανήγυρις è da tradursi più come riunione solenne o adunanza di tutto il popolo che come festa), una generica cessazione della stessa. E questo elemento risulta deporre contro l'ipotesi che il passo attesti l'emanazione di un'apposita legge abrogatrice per mano di Teodosio I.

In definitiva, dopo aversi messo in luce che le informazioni storiche, contenute nella cronaca di Cedreno, siano spesso da valutare con prudenza⁶², emerge anche che la notizia dell'emanazione nel 393

⁶¹ BISCARDI, *Una costituzione, cit.*, p.371.

⁶² Cfr. *supra* § 2.

di un provvedimento legislativo, che avrebbe soppresso i Giochi olimpici, è in contraddizione sia con gli avvenimenti storici di quell'anno, sia con il tenore del testo del cronista bizantino che non parla di abrogazione legislativa per mano di Teodosio I, ma più in generale di cessazione dei Giochi sotto Teodosio, che non autorizza di per sé a pensare ad una legge emanata *ad hoc*.

5. Il quadro che emerge dalle osservazioni fin qui fatte appare oltremodo confuso e si ha quasi l'impressione che la matassa si aggrovigli sempre di più, anziché via via dipanarsi. E si aggiunge anche un altro aspetto che pare complicare ancora di più l'indagine. Invero sorprende il silenzio assoluto delle fonti coeve (almeno quelle a noi pervenute) sulla fine degli antichi Giochi olimpici ed esso non può che leggersi, a mio parere, nel senso che ben pochi contemporanei si sarebbero accorti di tale fine. Proprio questo silenzio sembra giustificare il riferimento all'espressione, presa a prestito da Arnaldo Momigliano⁶³, di 'caduta senza rumore'. In effetti sorge spontaneo domandarsi come sia stata possibile questa cancellazione totale di una tradizione millenaria senza che risultasse clamorosa, senza che ne pervenisse un eco.

Non è questa ovviamente la sede per analizzare compiutamente tutti i fattori che potrebbero avere contribuito a fare decadere le Olimpiadi⁶⁴, ma ci si vuole qui limitare a porre in evidenza che il fenomeno non possa essere semplificato, individuando la religione di Stato quale unica ed esclusiva forza travolgente. Qualunque storico, messo di fronte alla necessità di determinare le cause di un avvenimento, deve sapere attribuire più di una causa allo stesso avvenimento e sa quanto sia assolutamente riduttivo prendere in considerazione una sola causa, senza tenere conto delle altre che mescolano i loro effetti alla prima⁶⁵. Non si vuole così ovviamente negare che sia stato un provvedimento religioso a segnare la

⁶³ Faccio ovviamente riferimento a A.MOMIGLIANO, *La caduta senza rumore di un impero nel 476 d.C.*, in MOMIGLIANO *cur.*, Storia e storiografia antica, Bologna 1987, p.359ss.

⁶⁴ Senza potersi qui soffermare sui numerosi storici che si sono occupati dell'argomento, si rinvia al saggio di WEILER, *Der 'Niedergang'*, *cit.*, p.235ss., che opera una sintesi delle opinioni della letteratura degli ultimi centocinquanta anni «über die unterschiedliche Begründungen des Untergangs der Olympischen Spiele».

⁶⁵ Si vedano i rilievi sulla causalità storica di E.H.CARR, *Sei lezioni sulla storia*, Torino 1966 [tr. it. C.GINZBURG, *What is history?*, 1961], p.96.

definitiva fine dei Giochi, ma solo porre in rilievo che già altre cause potrebbero avere contribuito alla progressiva decadenza di tali manifestazioni sportive, che già probabilmente nel III sec. d.C. avevano imboccato la via del tramonto⁶⁶. Oltre a fattori di politica estera, con riferimento soprattutto al devastante attacco degli Eruli del 267 d.C., sarebbero individuabili varie altre ragioni di decadenza, che nella loro estrema complessità non è ovviamente possibile approfondire in questa sede, né è possibile collocarle esattamente dal punto di vista cronologico. In estrema sintesi è da ritenersi che intervennero innanzitutto fattori economici con la conseguente decadenza che avrebbe investito e impoverito Olimpia e che è desumibile per esempio dall'osservazione di come furono costruite all'inizio del III d.C. le terme sudorientali della città⁶⁷. Sarebbero individuabili motivazioni di decadenza naturale, facendosi riferimento al graduale calo della popolazione, alla diminuzione dello spirito etnico che tradizionalmente univa la comunità greca, nonché alla scomparsa nella madrepatria di quell'entusiasmo agonistico che aveva infervorato gli animi per secoli. Tutto ciò può facilmente arguirsi dalle liste dei vincitori dei Giochi, che attestano come fosse cambiata nel tempo la provenienza sociale e geografica degli atleti, che, da un certo momento in poi, includono sempre più nomi di atleti della periferia del mondo greco, che intraprendevano lunghi viaggi per potere prendere parte all'attività agonistica⁶⁸. Si parla anche di motivi di politica interna che avrebbero favorito la decadenza dei Giochi, sia nelle città greche sia nella dissoluzione della struttura statale tardoantica: per esempio il trasferimento del baricentro della vita politica e culturale nella periferia del mondo greco, la perdita di autonomia delle città, la provincializzazione della Grecia, l'avvento del dominio romano che portò una libertà solo apparente, il venire meno del cosmopolitismo e della funzione di Olimpia come forte centro panellenico, come fattore di integrazione fra gli Elleni⁶⁹. Sarebbe anche intervenuta una decadenza morfologico-culturale ciclica, per cui la vitalità degli agoni avrebbe vissuto una prima fase di decadenza nel periodo dell'ellenismo e poi una nuova fase nel

⁶⁶ Cfr., per esempio, FINLEY-PLEKET, *I Giochi*, cit., p.23.

⁶⁷ WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p.259.

⁶⁸ WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., *ibidem*; cfr. anche H.W.PLEKET, *L'agonismo sportivo*, in *I Greci. Storia, cultura, società. I. Noi e i Greci*, Torino 1996, p.532.

⁶⁹ WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p.259-260.

tardoantico⁷⁰. Dal punto di vista sportivo sulla decadenza avrebbero giocato un ruolo la perdita di funzione della ginnastica nella preparazione militare in conseguenza della natura di soldato mercenario, nonché la sempre maggiore specializzazione degli atleti e cioè la figura del professionista, che avrebbe corrotto lo spirito e la vitalità dello sport in Grecia; inoltre è evidente che l'atletica e la passione nel gareggiare fossero troppo legate alla concezione classica della vita per potere sopravvivere⁷¹.

Forse proprio la molteplicità delle cause che si possono individuare alla base della fine delle antiche Olimpiadi non consente di semplificare eccessivamente la questione e impone di procedere con cautela nel valutare tale fenomeno come conseguenza esclusiva di un solo fattore, e cioè della legislazione religiosa. Peraltro ciò non toglie che le poche fonti a nostra disposizione ci consegnino esclusivamente questa lettura della soppressione delle Olimpiadi, individuando la causa che segnò ufficialmente la fine dei Giochi, ma forse anche amplificando il ruolo dell'imperatore cristiano come paladino della lotta contro i riti pagani. Peraltro, la consapevolezza dell'intervento di fattori tra loro interdipendenti e strettamente intrecciati, che avrebbero contribuito a determinare la caduta dei Giochi, non risolve il «Pudelkern» della questione e non spiega cioè quale sia l'imperatore cristiano – Costantino, Teodosio I o Teodosio II – cui debba attribuirsi la legge che abrogò in via definitiva le Olimpiadi.

Un indizio utile alla risoluzione del problema può forse desumersi dalla citata testimonianza del monaco Callinico. E' tra il 447 e il 450 che Callinico narrò per iscritto le opere del suo maestro, in ogni caso dopo la morte di Ipazio verificatasi nel 446⁷² e quindi una decina di anni dopo che era stata posta in essere la distruzione del tempio di Zeus, attestata dagli scolii a Luciano e collocabile nel 435⁷³. E' emerso che anche il dato narrato è da porsi storicamente – alla luce degli anni della *praefectura urbi* di Leonzio – nel 434 o nel 435 e ciò significa che l'agiografo raccontò un avvenimento che si verificava più o meno nello stesso anno in cui Teodosio II ordinava la

⁷⁰ WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p.260.

⁷¹ Sul punto cfr. AMELOTTI, *La posizione degli atleti*, cit., p.156.

⁷² Cfr. l'introduzione di BARTELINK, *Callinicos, Vie d'Hypatios*, cit., p.12.

⁷³ Cfr. *supra* § 3.

distruzione di tutti i templi pagani ancora esistenti, ivi compreso quello di Zeus ad Olimpia. Ma allora la distruzione del tempio e l'iniziativa di Leonzio sarebbero avvenute a non molta distanza l'una dall'altra e proprio dal racconto di Callinico – egli fu testimone oculare di buona parte dei fatti narrati – potrebbe arguirsi un indizio nel senso che, già prima dell'incendio del tempio di Olimpia e quindi prima del 435, si aveva memoria di un intervento legislativo che avrebbe posto fine ai Giochi. Il monaco in realtà pensava – lo si è già visto⁷⁴ – alla figura di Costantino. Ma che fosse stato già Costantino ad abolire le Olimpiadi, non è storicamente possibile, visto che Costantino era morto nel 337 e sono certamente attestati Giochi che si svolsero dopo il 337. Ad una più attenta analisi, Callinico si esprime con la frase: οἱ ἀρχαῖοι βασιλεῖς καὶ ὁ τῆς αἰωνίας μνήμης ἄξιος Κωνσταντῖνος, menzionando quindi sì Costantino, ma anche più in generale gli antichi imperatori. Se ne arguisce che il monaco ricordava qualcosa di precedente rispetto all'ordine di Teodosio II di distruggere tutti i templi pagani ancora esistenti. Dunque, visto che attribuire una costituzione abrogatrice delle Olimpiadi a Costantino non è assolutamente plausibile, è possibile avanzare la congettura che, nelle vaghe cognizioni di Callinico, si possa leggere un intervento dell'altro grande imperatore cristiano precedente a Teodosio II, e cioè di Teodosio I.

6. A questo punto, pur dovendosi sempre tenere presente che la testimonianza di Cedreno vada valutata *cum grano salis*, sembra opportuno riconsiderare l'ipotesi per cui sarebbe stato Teodosio I l'imperatore sotto il quale cessarono i Giochi olimpici ed esaminare quelle poche costituzioni di Teodosio I pervenuteci tramite il Codice Teodosiano, che si pronunciarono contro il compimento dei riti pagani e che sono datate negli anni vicini al 393. Celeberrima è la strage di Tessalonica in cui Teodosio, in uno dei suoi impeti di collera, fece massacrare il popolo nel circo per reprimere un moto sedizioso scoppiato nella città. Ambrogio, avuta la notizia dell'eccidio, invitò l'imperatore alla penitenza. Non si sa se Teodosio cedette subito o se resistette per un po' di tempo, quanto è noto è che nel Natale del 390 fece pubblica ammenda della sua colpa nella basilica di Milano e fu quindi riammesso nella comunità dei fedeli.

⁷⁴ Cfr. *supra* § 3.

Questo episodio, se pure fu molto probabilmente abbellito dalla leggenda, è considerato di fondamentale importanza, da un lato come riconoscimento da parte del sovrano della superiorità della legge di Dio e dall'altro come affermazione del sacerdote e del suo diritto di punire o di assolvere l'imperatore. Da questo momento in poi si è voluta riconoscere una cospicua influenza di Ambrogio sulla legislazione religiosa di Teodosio⁷⁵.

Il 24 febbraio 391 con la costituzione di C.Th.16.10.10 venne proibita ogni cerimonia pagana:

IDEM <IMPP. VALENTINIANUS ET THEODOSIUS> AAA. AD ALBINUM PRAEFECTUM PRAETORIO.

Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant. DAT. VI KAL. MART. MEDIOLANO TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

La legge, emanata a Milano e indirizzata ad Albino – indicato come prefetto del pretorio dai manoscritti, ma in realtà dal 389 al 391 *praefectus urbi Romae*⁷⁶ – vietava di fare sacrifici animali, considerando gli animali da sacrificio vittime innocenti (*insontem victimam*), di frequentare templi e di venerare immagini che fossero

⁷⁵ Si veda, in tale senso, J.GAUDEMET, *La condemnation, cit.*, p.254. Sui rapporti, in generale, tra Teodosio e Ambrogio e sulle idee di Ambrogio in merito alla preminenza della Chiesa sullo Stato e all'indipendenza della religione dagli interventi imperiali, cfr. B.BIONDI, *Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso della legislazione*, Milano 1952, p.92ss.

⁷⁶ Cfr. I.GOTOFREDO, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis VI*, Lipsiae 1843, p.306 nt.c; A.CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, p.162 e *PLRE, cit.*, I, v. Ceionius Rufius Albinus 15, p.37s.; E. MAGNOU-NORTIER *cur.*, *Le Code Théodosien. Livre XVI et sa réception au Moyen Age*, Paris 2002, p.376, nt.25. Sulla legge, con particolare riferimento ai sacrifici di animali, si vedano anche C.CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana IV*, Perugia 1981, p.68 nt.3, p.70 nt.12, S.MONTERO, *Política y advinación en el Bajo Imperio Romano: emperadores y harúspices (193 D.C.-408 D.C.)*, Bruxelles 1991, p.139.

create dagli uomini (*mortali opere formata simulacra*). Non si specifica quale fosse la pena in caso di violazione di tali disposizioni, ma vengono minacciate generiche sanzioni divine e umane⁷⁷. La costituzione continua punendo le autorità locali che si rendessero direttamente colpevoli del compimento di sacrifici profani: i giudici dovevano pagare una multa in oro di quindici *pondo auri*, i *consulares* una multa di sei, i *correctores* e i *praesides* una multa di quattro. Anche i subalterni dei giudici erano tenuti a pagare una multa del medesimo ammontare di quella del funzionario a cui erano sottoposti, a meno che fossero in grado di dimostrare di essersi dissociati dall'operato del proprio superiore (*si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit*).

L'*inscriptio* della legge, in cui compare *idem* in luogo dei nomi degli imperatori concedenti, rinvia alla legge precedente riportata nel Codice Teodosiano in cui sono indicati i nomi di Graziano, Valentiniano II e Teodosio. In realtà Graziano era già morto otto anni prima, nel 383, per cui la presenza dell'*Idem* è sviante e il nome dell'imperatore Graziano non fa parte dell'*inscriptio* di C.Th.16.10.10. In ogni caso la legge sembra da attribuirsi a Teodosio⁷⁸, che si trovava a Milano, essendo rimasto in Italia per tre anni, dopo avere sconfitto nel 388 l'usurpatore Massimo⁷⁹. Tale attribuzione discende dal fatto che i rapporti tra Teodosio e Valentiniano II erano in questo periodo caratterizzati da ineguale collegialità e, secondo alcuni, il giovane Valentiniano sarebbe addirittura stato inviato da Teodosio in Gallia e avrebbe risieduto

⁷⁷ Sulla complessa impostazione per cui la legislazione tardoimperiale contro l'eterodossia religiosa mirava, più che a formulare e ad applicare effettivamente le sanzioni penali minacciate, ad instaurare un 'clima di terrore', adottando la soluzione più facilmente praticabile dell'emarginazione al fine di purificare lo Stato romano-cristiano da chiunque ne contaminasse la vera fede ortodossa, cfr. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, cit., p.186.

⁷⁸ Così GOTOFREDO, *Codex Theodosianus VI*, cit., p.307; GAUDEMET, *La condamnation*, cit., p.254 e DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p.128 nt.79.

⁷⁹ L'esercito di Massimo e quello di Teodosio si scontrarono nelle vicinanze di Aquileia, presso Petovio (l'odierna Ptuj) e, dopo la sconfitta, Massimo si rifugiò ad Aquileia, dove fu tradito dalle truppe superstiti che lo consegnarono a Teodosio, non appena quest'ultimo raggiunse la città. Sul punto cfr., da ultimo, S.WILLIAMS/G.FRIELL, *Teodosio. L'ultima sfida*, Genova 1999 [tr. it. S.SIMONETTA, *Theodosius. The Empire at Bay*, 1994], p.103.

principalmente a Treviri⁸⁰. Del resto dai contenuti di questa legge traspare quella che sarebbe stata l'influenza di Ambrogio non certo su Valentiniano II, ma su Teodosio.

Sempre in Occidente, questa volta ad Aquileia, il 16 giugno dello stesso anno 391, fu emanata la costituzione riportata in C.Th.16.10.11:

IDEM <IMPP. VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AA.>
EVAGRIO PRAEFECTO AUGUSTALI ET ROMANO COMITI
AEGYPTI.

Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat. Interclusos sibi nostrae legis obstaculo profanos aditus recognoscant adeo, ut, si qui vel de diis aliquid contra vetitum sacrisque molietur, nullis exuendum se indulgentiis recognoscat. Iudex quoque si quis tempore administrationis suae fretus privilegio potestatis polluta loca sacrilegus temerator intraverit, quindecim auri pondo, officium vero eius, nisi conlatis viribus obviarit, parem summam aerario nostro inferre cogatur. DAT. XVI KAL. IUL. AQUILEIAE TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

Sembra che il provvedimento sia stato verosimilmente determinato dalla notizia, data dal vescovo Teofilo, dei violenti disordini provocati dai pagani ad Alessandria⁸¹, a cui Teodosio, che si trovava ad Aquileia di passaggio, sulla via di ritorno da Milano a Costantinopoli⁸², avrebbe risposto, emanando la legge. Anche qui l'*idem* dell'*inscriptio* è da sostituire con i soli nomi di Valentiniano II e di Teodosio e non anche di Graziano, che nel 391 era già morto.

La costituzione è indirizzata ad Evagrio, *praefectus Augustalis et Romanus comes Aegypti*⁸³ e ribadisce il divieto generalizzato di pratiche rituali pagane e quindi il divieto di fare sacrifici, di frequentare i templi, di venerare i santuari. La legge precisa poi che il divieto di onorare gli dei pagani e di compiere sacri riti doveva essere

⁸⁰ Così J.GAUDEMET, *La condemnation*, cit. p.598 nt.7, cui si rinvia anche per la letteratura che ipotizza la presenza di Valentiniano a Milano accanto a Teodosio.

⁸¹ Così De GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p.128. Che le opposizioni religiose fossero in quel momento particolarmente vive in Egitto, è messo in evidenza da J.GAUDEMET, *La condemnation des pratiques païennes en 391*, in *Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou*, Paris 1972, p.599, ora in *Études de droit romain I*, Napoli 1979, p.255 nt.19.

⁸² In tale senso GOTOFREDO, *Codex Theodosianus*, cit., VI, p.308 e J.GAUDEMET, *La condemnation*, cit., p.599.

⁸³ *PLRE*, cit., I, v. Evagrius 7, p.286.

rispettato da tutti, senza possibilità di invocare rescritti di favore imperiale o addurre privilegi di potere. Ancora – come già in C.Th. 16.10.10 – viene preso in considerazione il caso in cui fosse un giudice a contravvenire a quanto disposto dalla legge e si ribadiva che la pena fosse una multa di *quindecim pondo auri*. Veniva nuovamente valutata poi la posizione dei subalterni del giudice, che erano puniti con la medesima pena, a meno che si opponessero con tutte le loro forze all'operato del giudice (*nisi conlatis viribus obviarit*).

Se a prima vista sorprende l'emanazione a pochi mesi di distanza l'una dall'altra di leggi con un contenuto molto simile, è da ritenersi che il dato non sia così strano alla luce della mancanza nel mondo antico di un apparato repressivo del tipo di quello che caratterizza gli Stati moderni. Per fare in modo che le leggi fossero applicate nel modo più efficace l'imperatore ricorreva per lo più all'iniziativa delle autorità locali, che però talvolta non applicavano le costituzioni con la necessaria energia vuoi per mancanza di zelo, vuoi perché si rendevano complici dei colpevoli⁸⁴. In effetti è noto che l'effettiva irrogazione delle sanzioni previste in astratto dalla legislazione contro l'eterodossia religiosa dipendeva spesso, oltre che dal contingente atteggiamento del potere politico-religioso, anche dallo stesso magistrato preposto alla loro attuazione, per cui si verificava talvolta che l'applicazione delle pene irrogate fosse poco coerente, perché subordinata per vari versi a flessibili considerazioni di opportunità politica⁸⁵. Sembra già così potersi spiegare la circostanza che venissero reiterate a pochissima distanza di tempo, prima al *praefectus urbi* di Roma e poi al *praefectus Augustalis* d'Egitto, statuizioni repressive di contenuto analogo, sia da un lato il divieto per tutti di compiere pratiche rituali pagane, sia dall'altro la grave sanzione nei confronti dei giudici che, forse ritenendosi protetti dalla dignità della loro carica, rendessero omaggio agli idoli, anche senza dovere arrivare a congetturare che le due costituzioni fossero in realtà una sola disposizione redatta in termini differenti, emessa in date

⁸⁴ Sul punto cfr. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p.137.

⁸⁵ Su questo aspetto della normazione tardoimperiale in tema di ortodossia religiosa, nonché sui suoi successivi sviluppi nel diritto canonico intermedio, che condurranno a teorizzare la dottrina della *dissimulatio*, si veda, anche per altre indicazioni bibliografiche, ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, cit., p.132ss. e p.147.

differenti e indirizzata a funzionari differenti, un caso di «double du texte»⁸⁶.

La condanna più netta e generale dei sacrifici e dei riti pagani si ha con C.Th.16.10.12 dell'8 novembre 392, il noto editto di Costantinopoli:

IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. AD RUFINUM PRAEFECTUM PRAETORIO.

Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum vel in potestate positus vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi seu humilis genere condicione ortuna in nullo penitus loco, in nulla urbe sensu carentibus simulacris vel insontem victimam caedat vel secretiore piaculo larem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, inponat tura, sarta suspendat. 1. Quod si quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia exta consulere, ad exemplum maiestatis reus licita cunctis accusatione delatus excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges velle rescindere, illicita perscrutari, occulta recludere, interdicta temptare, finem quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. 2. Si quis vero mortali opere facta et aevum passura simulacra inposito ture venerabitur ac ridiculo exemplo, metuens subito quae ipse simulaverit, vel redimita vittis arbore vel erecta effossis ara cespitibus, vanas imagines, humiliore licet muneris praemio, tamen plena religionis iniuria honorare temptaverit, is utpote violatae religionis reus ea domo seu possessione multabitur, in qua eum gentilicia constitit superstitione famulatum. Namque omnia loca, quae turis constitit vapore fumasse, si tamen ea in iure fuisse turificantium probabuntur, fisco nostro adsocianda censemus. 3. Sin vero in templis fanisve publicis aut in aedibus agrisve alienis tale quispiam sacrificandi genus exercere temptaverit, si ignorante domino usurpata constitit, viginti quinque libras auri multae nomine cogetur inferre, coniventem vero huic sceleri par ac sacrificantem poena retinebit. 4. Quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri, ut ilico per hos comperta in iudicium deferantur, per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni iudiciariae, subiacebunt; illi vero moniti si vindictam dissimulatione distulerint, triginta librarum auri dispendio multabuntur, officiis quoque eorum damno parili subiugandis. DAT. VI ID. NOV. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO CONSS.

⁸⁶ E' questa l'idea di J.GAUDEMET, *La condamnation*, cit., p.599ss.

La costituzione⁸⁷, indirizzata al prefetto del pretorio Rufino⁸⁸ ed emanata a Costantinopoli nel 392 e quindi questa volta, a differenza delle due precedenti citate, *data* in Oriente, generalizzava il divieto di pratiche rituali pagane, sia dal punto di vista dei destinatari, sia dal punto di vista dell'efficacia territoriale. Infatti esso si rivolgeva a uomini di qualsiasi condizione sociale e precisava che i comportamenti elencati non dovessero tenersi *in nulla urbe*, fossero quindi vietati in tutto il territorio dell'Impero. Era proibito sacrificare, adorare gli idoli, elevare gli altari o anche solo compiere in privato i tradizionali riti in omaggio ai numi familiari, come onorare i lari, i geni con libagioni, i penati, accendere lampade, mettere incenso, appendere ghirlande. Sia l'immolazione di vittime a scopo di sacrificio, sia la consultazione delle viscere a scopo di presagio arrivarono ad essere considerate per la prima volta addirittura un *crimen maiestatis*. La frase *etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit* è volta qui a precisare che si trattava di un'estensione rispetto al crimine di lesa maestà, in quanto le condotte punite dalla legge non riguardavano direttamente la persona del principe, ma ciononostante venivano fatte rientrare in questa fattispecie criminosa. I sacrifici dei pagani volti ad investigare materie proibite, a scoprire segreti, a compiere pratiche proibite, a conoscere la fine di una persona o a promettere la speranza che un'altra incontrasse la morte – continua la legge – costituivano

⁸⁷ Non è qui possibile citare in modo esaustivo i numerosi autori che si sono occupati o che hanno citato questa legge; tra altri si vedano F.MARTROYE, *La répression de la magie et le culte des gentils au IV^e siècle*, in *RH* IX, 1930, p.697ss., B.BIONDI, *Il diritto romano cristiano I, cit.*, p.334, F.DE MARTINO, *Storia della costituzione romana VI*, Napoli 1975, p.544, C.CASTELLO, *Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico di Claudiano del 404 d.C.*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana IV*, Perugia 1979, p.189 nt.121, J.GAUDEMET, *L'Eglise et l'Etat au IV^e siècle*, in *Studi in onore di Biscardi I*, Milano 1982, 75, IDEM, *Politique ecclésiastique et législation religieuse après l'édit de Théodose I de 380*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana VI*, Perugia 1986, p.8 nt.40, G. BASSANELLI SOMMARIVA, *CTH. 9.5 ad legem Juliam maiestatis*, in *BIDR* 86-87, 1984, p.111, O.BUCCI, *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana VI*, Perugia 1986, p.394ss., G.NOCERA, *Cuius regio eius religio*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana VI*, Perugia 1986, p.317 nt.25, S.MONTERO, *Politica, cit.*, p.140ss., R.KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana X*, Napoli 1995, p.143.

⁸⁸ *PLRE, cit.*, I, v. Flavius Rufinus 18, p.778s.

un'infrazione delle leggi della natura e ciò bastava per farle rientrare nel *crimen maiestatis*: *sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges velle rescindere*.

La sanzione di queste condotte – come il culto reso a immagini fatte dal lavoro dei mortali, la paura delle immagini stesse, il rito di legare nastri ad un albero o di erigere altari di zolle erbose o ancora l'offerta di doni a immagini inutili – era la confisca della casa o del possedimento, in cui aveva avuto luogo la superstizione pagana con la conseguente annessione al fisco. Era fissata anche la pena della multa di venticinque libbre d'oro per chi compisse sacrifici in templi o santuari pubblici, in case o fondi privati se il comportamento era posto in essere all'insaputa del proprietario.

Nel § 4 la legge deferisce ai giudici, ai *defensores* e ai *curiales* delle singole città il compito di fare osservare queste disposizioni e poi distingue il caso della condotta riprovevole dei giudici da quella dei *defensores* e dei *curiales*. Se i giudici fossero stati a conoscenza di questo crimine e non avessero proceduto a reprimerlo, sarebbero stati tenuti al pagamento di trenta libbre d'oro; se invece fossero stati i *defensores* e i *curiales* a nascondere condotte tali o a trascurarle, la sanzione sarebbe stata la *commotio iudicialis* e cioè la punizione per mano dei giudici o dei *rectores provinciae*⁸⁹.

Dunque, nella parte finale del provvedimento torna la preoccupazione del legislatore per le forme di repressione di quello che è diventato ormai un *crimen* con la raccomandazione fatta ai funzionari di vigilare sull'applicazione delle leggi.

La costituzione sancisce insomma l'abolizione delle forme private del culto pagano, ma costituisce soprattutto una presa di posizione di gran lunga più decisa rispetto alle precedenti, non solo per la specificazione esplicita dell'applicazione territoriale della legge a tutto l'Impero, ma anche per il fatto che i simulacri vengono definiti, con terminologia assai significativa, come *sensu carentia* e *mortali opere facta* e la figura del pagano viene messa in ridicolo e viene, per esempio, descritta come quella di chi arrivava a temere i simulacri che egli stesso avesse creato (*metuens subito quae ipse simulaverit*). Di più. Per la prima volta si arriva a considerare il compimento di sacrifici e le cerimonie pagane come una violazione nientemeno che

⁸⁹ Sul punto cfr. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus*, cit., VI, p.311.

delle leggi della natura e tali condotte arrivarono a costituire addirittura un *crimen maiestatis*.

Ora, proprio il carattere ampio e generale di questo provvedimento, che comportava un forte giro di vite nei confronti dei culti pagani, potrebbe avere determinato – implicitamente è ovvio – la cessazione delle Olimpiadi quale espressione tipica di manifestazione pagana. Ma a quest'ipotesi è facile muovere un'immediata obiezione: la legge è emanata a Costantinopoli ed è indirizzata al prefetto del pretorio di Oriente, Rufino. Invece Olimpia faceva in quel momento sicuramente parte dell'impero di Occidente⁹⁰. E' necessario chiedersi se la legge emanata a Costantinopoli, CTh. 16.10.12, avesse efficacia anche in Occidente e cioè potesse coinvolgere anche i Giochi di Olimpia.

Si arriva così a toccare uno dei problemi di fondo più gravi e spinosi che ci si trovi ad affrontare in ogni studio che coinvolga leggi contenute nel Codice Teodosiano, ovvero quello della sfera di applicazione delle costituzioni in esso inserite dai compilatori e cioè se quelle emanate in una parte dell'Impero avessero validità anche in quella del correggente. Si tratta della delicatissima questione di fondo

⁹⁰ E' noto che la VI diocesi, la Macedonia, dove si trovava Olimpia, formasse, insieme alla Dacia, l'Ilirico orientale e che proprio l'Ilirico orientale, nel gennaio del 379 al momento della cooptazione di Teodosio I al trono, fosse passato alla sovranità orientale per ragioni di sicurezza militare; non è qui rilevante ai fini circoscritti di questa indagine approfondire la *vexata quaestio* (per un quadro di sintesi su questo complesso problema della storia amministrativa tardoantica si rinvia, anche per la letteratura, a D.VERA, *La carriera di Virus Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Ilirico orientale nel IV secolo d.C. II. L'Ilirico dopo la battaglia di Adrianopoli: Tra Oriente e Occidente*, in *Atheneum* LXI, 1983, p.390ss.) se questo trasferimento all'Oriente, di cui non si conosce neanche la forma amministrativa, sia durato uno o due anni al massimo o invece fino al 384, oltre quindi la morte di Graziano (in tale senso VERA, *La carriera, cit.*, p.393ss. e IDEM, *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana* VI, Perugia 1986, p.230s.); esso ebbe comunque presto termine con il rientro delle due diocesi nella *pars Occidentis* in seguito alla risistemazione delle zone di sovranità delle tre corti imperiali al momento esistenti, per cui ognuna ebbe sotto di sé una prefettura: a Teodosio l'Oriente, a Valentiniano II la prefettura centrale e a Massimo le Gallie. Fino alla divisione dell'Impero alla successione di Teodosio nel 395, la Macedonia fu poi sottoposta al prefetto del pretorio per l'Iliria, l'Italia e l'Africa; con la divisione dell'Impero Onorio ottenne tutto l'Oriente, Arcadio le prefetture della Gallia, dell'Italia e la regione balcanica e quest'ultima fu sottoposta ad un proprio prefetto del pretorio per l'Iliria insieme alla Dacia. Solo nel 437 l'Occidente si decise poi di rinunciare definitivamente a queste due diocesi: cfr. VOGT, *Il declino di Roma, cit.*, p.215, p.484s.

dell'unità o scissione dell'Impero sul terreno normativo, che ha tormentato la critica romanistica del secondo dopoguerra. Se importanti studi⁹¹ hanno avanzato l'ipotesi, che a partire dall'età in cui salirono al trono i figli di Costantino, oltre alla ripartizione burocratica, si fosse determinata una divisione del potere legislativo per cui le leggi imperiali avrebbero avuto validità solo nella *pars imperii* sottoposta all'imperatore che le aveva emanate e non anche in quella del collega, oggi si usa maggiore cautela nel credere a questa situazione di 'partage législatif'. Infatti, benché si debba senz'altro ammettere che vi fossero leggi che per statuizione espressa si applicassero solo in alcune regioni, i rapporti di potere tra i due correggenti non erano sempre uguali e talvolta davano adito ad ingerenze del più autorevole dei due nella sfera del collega⁹². In ogni caso proprio Gaudemet ritiene che il governo di Valentiniano II e di Teodosio I sarebbe un caso emblematico di periodo per il quale non è giustificato parlare di tale divisione di potere e che Teodosio «pouvait se considérer comme maître de l'empire»⁹³. In tale periodo, presumibilmente, le norme avrebbero avuto validità non solo nell'impero d'Oriente, ma anche in quello d'Occidente a causa dell'influenza preponderante che, per eventi politico-militari, Teodosio I avrebbe esercitato sul giovane Valentiniano II.

Ora, l'editto di Costantinopoli dell'8 novembre 392 è di sei mesi successivo alla morte di Valentiniano II, per cui è da ritenersi che, in quel periodo, Teodosio legiferasse anche per l'Occidente. Ma si è visto⁹⁴ che, nell'agosto del 392, era stato proclamato imperatore di

⁹¹ J.GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi De Francisci* II, Milano 1974, p.319ss.= *Études de droit romain* I, Napoli 1979, p.131ss. e M.DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra 'Occidente ed Oriente' nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere* LXXXVII, 18, serie III, 1954, p.329ss. su cui ancora J.GAUDEMET, *Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI* XXI, 1955, p.319ss., ora in *Études de droit romain* I, Napoli 1979, p.169ss.

⁹² Sulla necessità di procedere ad un esame critico dei singoli provvedimenti legislativi ponendoli sempre in rapporto all'esatto momento storico in cui vengono emanati, cfr. G. DE BONFILS, *Omnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture tra IV e V secolo*, Bari 2000, p.65s., cui rinvio per un ampio quadro bibliografico sulla gestione della unitarietà o della separazione della legislazione tardoimperiale.

⁹³ J.GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié*, cit., p.350ss.

⁹⁴ Cfr. *supra* § 4.

Occidente Eugenio e che, in seguito al non riconoscimento da parte di Teodosio di tale nomina, Eugenio aveva ottenuto l'appoggio dei senatori pagani contro l'imperatore cristiano. E il problema dell'efficacia di C.Th.16.10.12 anche in Occidente non sembra potersi risolvere, se non tenendo conto di questa reazione pagana dell'aristocrazia romana. Se proprio alla luce di tale reazione è stato ritenuto che la legge avesse efficacia esclusivamente locale limitata all'Oriente⁹⁵, il carattere generale del testo sembra fare credere che, nelle intenzioni del legislatore, essa dovesse applicarsi anche all'altra *pars imperii*, tanto più che Teodosio non aveva riconosciuto la legittimità di Eugenio. Anzi – secondo altri⁹⁶ – sarebbe stato proprio l'Editto di Costantinopoli, e quindi la politica intollerante di Teodosio nei confronti dei culti pagani, a determinare la reazione dell'aristocrazia romana. La classe senatoria romana di fede pagana in seguito a tale Editto sarebbe stata privata dei propri simboli tradizionali, pubblici e privati, per cui avrebbe avuto tutto l'interesse a sostenere un regime che contrastasse chi volesse travolgere la religione dei suoi avi. In realtà è difficile potere dire con certezza se la legge avesse avuto fin dall'inizio efficacia in entrambe le *partes imperii*, ma ciò che importa mettere in evidenza è che la sua effettiva applicazione all'Occidente sarebbe stata di fatto impedita fino alla sconfitta di Eugenio e quindi fino al settembre del 394.

Il modo in cui l'estensione all'Occidente abbia poi avuto luogo, non è però dato sapere. Se da un lato si potrebbe pensare che la cancelleria abbia dato applicazione ad una legge di due anni prima, dall'altro rimane solo una congettura credere che sia stato emanato un nuovo provvedimento – che non ci sarebbe pervenuto – contenente il divieto assoluto, riferito all'Occidente o riferito anche all'Occidente, dei culti pagani. Ma forse è solo la mentalità giuridica odierna che induce a cercare una legge specifica, un provvedimento applicativo determinato. E' ben noto che ogni conoscenza di un fenomeno storico sia elaborazione ricostruttiva, che corre spesso il rischio di travisare e deformare il fenomeno stesso, ma anche che lo storico del diritto storico debba fare di tutto per non alterare, tramite la sua

⁹⁵ Così MARTROYE, *La répression*, cit., p.699.

⁹⁶ In tale senso per esempio CHASTAGNOL, *La préfecture*, cit. p.163 e J.VOGT, *Il declino di Roma 200-500 d.C.*, Milano 1965 [tr. it. F.CODINO, *Der Niedergang Roms*, 1965], p.196s.

preparazione, la realtà giuridica del passato. In sostanza è molto probabile che non sia intervenuta – come sarebbe dovuta intervenire oggi – una nuova manifestazione della volontà legislativa che avrebbe esteso il divieto dei culti pagani in Occidente, ma che, dal momento del trionfo su Eugenio e di conseguenza sul paganesimo, tale volontà di Teodosio sia stata comunque automaticamente applicata a tutto l'Impero. Questo imprecisato momento è da collocare tra – quale termine *ante quem non* – il 6 settembre 394, data della battaglia sul Frigido, e – quale termine *post quem non* – il 17 gennaio 395, data della morte di Teodosio.

E' difficile infatti potere pensare che il termine *post quem non* sia successivo alla morte di Teodosio, in quanto le fonti coeve depongono chiaramente nel senso che l'imperatore sia stato definitivo nell'abolire gli idoli dei pagani senza alcuna distinzione territoriale. Se anche nel Codice Teodosiano siano contenute più leggi contro gli eretici che contro i pagani, Teodosio è visto dai contemporanei soprattutto come colui che riuscì a debellare il paganesimo più che come colui che combatté contro le eresie⁹⁷. Così per esempio Ambrogio, in *'De obitu Theodosii'*, scritto dal vescovo in occasione della morte di Teodosio (4.35), afferma: «*qui abscondit simulacra gentium; omnes enim cultus idolorum fides eius abscondit, omnes eorum caerimonias obliteravit*» e (4.38): «*qui sacrilegos removit errores, clusit templa, simulacra destruxit*»⁹⁸. Analogamente Agostino, in *'De civitate Dei'* (5.26), si esprime così: «*Simulacra gentilium ubique evertenda praecepit, satis intellegens nec terrena munera in daemoniorum, sed in Dei veri esse posita potestate*». La figura dell'imperatore era quindi esaltata in relazione al suo ruolo centrale contro il paganesimo e forse Teodosio non avrebbe avuto questa funzione se il provvedimento più ampio nei suoi contenuti, l'editto di Costantinopoli del 392, non avesse avuto efficacia prima o poi anche in Occidente, tanto più che sia Ambrogio che Agostino avevano davanti la situazione occidentale e non già quella orientale. Dunque, alla luce delle considerazioni fatte, quello che a questo punto sembra potersi affermare è che vi sia stato un momento probabilmente tra il 6 settembre 394 e il 17 gennaio 395, in cui tutti i

⁹⁷ ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p.66s.

⁹⁸ Su questo punto del *De obitu Theodosii*, si veda ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p.207s.

culti pagani, e quindi anche le Olimpiadi, sarebbero stati ufficialmente vietati.

7. E' arrivato il momento di raccogliere le fila del discorso fin qui condotto. Quanto emerge innanzitutto da queste riflessioni è che, a mio parere, mancano le fonti per potere sostenere che nel 393 sia stato emanato da Teodosio I un provvedimento specifico che sopprime le Olimpiadi. L'unico dato certo è la distruzione del tempio di Zeus ad Olimpia per mano di Teodosio II, verosimilmente nel 435. Se però si vuole ritenere utile un indizio desumibile dalla *Vita Hypatii* di Callinico, nel senso che un imperatore cristiano avesse abolito i Giochi prima di Teodosio II, si può dare credibilità alla testimonianza di Giorgio Cedreno, ritenendosi che essa non attesti l'esistenza di una costituzione poco nota di Teodosio I che avrebbe sancito il divieto dei Giochi, ma solo ed esclusivamente la circostanza che sotto Teodosio I tali Giochi cessarono. Ma allora – se con queste osservazioni si coglie nel vero – sarebbe stata la vittoria di Teodosio sul paganesimo occidentale ad avere indirettamente sancito la fine delle Olimpiadi nel momento in cui in Occidente, verosimilmente nel 394, si applicò effettivamente l'Editto di Costantinopoli: ciò non significa che intervenne un'abrogazione esplicita, ma solo che, in conseguenza di tale Editto, la successiva edizione dei Giochi, quella del 397, non si svolse.

Tuttavia l'ipotesi di un provvedimento generico che travolse i Giochi insieme a tutti i culti pagani presta il fianco ad una critica immediata. Se l'editto di Costantinopoli avesse abolito tutti i Giochi, ci si domanda perché sarebbero sopravvissuti i Giochi olimpici di Antiochia. Si tratta dell'argomento che Dell'Oro adduce per sostenere la tesi di Biscardi, affermando che le Olimpiadi sarebbero state abolite da una specifica legge avente come scopo solo la fine delle stesse e non invece in generale di tutti i riti pagani⁹⁹. In effetti pare che i Giochi Olimpici di Antiochia, sorti sotto Augusto¹⁰⁰, abbiano continuato a svolgersi con le stesse modalità e le stesse forme di quelle originarie e siano divenuti la più importante manifestazione sportiva dell'Impero e che siano stati soppressi solo nel 521 dall'imperatore Giustino nel quadro dell'adeguamento delle

⁹⁹ DELL'ORO, *Giustiniano*, cit., p.624.

¹⁰⁰ Cfr. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p.66 nt.261.

istituzioni ai principi cattolici¹⁰¹. Anche nella legislazione pervenutaci nel Codice Teodosiano è attestata la presenza dei Giochi di Antiochia: una costituzione di Onorio e Teodosio II del 25 febbraio 409, C.Th.15.9.2, riconosce l'autorità dell'alitarco cioè del preposto ai Giochi di Antiochia¹⁰². In realtà tali Giochi, pur non costituendo un avvenimento esclusivamente locale, ma accogliendo atleti che provenivano da tutto il mondo greco-latino¹⁰³, non sembra che avessero la natura religiosa delle Olimpiadi, durante le quali davanti a Zeus tutti gli atleti dovevano prestare giuramento¹⁰⁴. Si potrebbe da ciò arguire che esistesse una differenza sostanziale tra le vere e proprie Olimpiadi e questi Giochi e cioè l'elemento religioso: sarebbe forse questa la ragione per cui i secondi non sarebbero stati travolti dal provvedimento che aboliva tutti i culti (né sarebbero stati toccati dall'ordine di distruzione di tutti i templi ordinata da Teodosio II)¹⁰⁵.

In definitiva, che l'abolizione effettiva delle Olimpiadi si sia avuta solo con la distruzione dei templi pagani voluta da Teodosio II, è l'unico dato certo di cui sembra potersi disporre. Non risulta che sia esistita nessuna costituzione appositamente emanata da Teodosio I per porre fine ai Giochi Olimpici. Se però si vuole ammettere che tali

¹⁰¹ DELL'ORO, *Giustiniano*, cit., p.624.

¹⁰² IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ANTHEMIO PRAEFECTO URBI. *Cunctos iudices admonemus, ut ludorum quidem, quibus moris est, intersint festivitatis et oblectamentis favorem eliciant populorum, verum expensarum non excedant duorum solidorum librata impendia, nec inconsulta plausorum insania curialium vires, fortunas civium, principalium domus, possessorum opes, rei publicae robur evellant: exceptis alytarchis Syriarchis agonotheis itemque Asiarchis et ceteris, quorum nomen votiva festivitatis sollemnitas dedicavit. DAT. V KAL. MARTIAS CONSTANTINOPOLI HONORIO VIII ET THEODOSIO III AA. CONSS.*

¹⁰³ ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p.66 nt.261.

¹⁰⁴ ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p.66 nt.260.

¹⁰⁵ Sembra confermare l'esclusività e l'illustre fama dei Giochi di Olimpia rispetto a quelli di Antiochia un episodio narrato dal cronografo bizantino del VI secolo, Malala (*Ioannis Malalae Chronographia*, in *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*, I.BEKKER cur., Bonn 1831, p.224s., 248s., 284, 286ss.): gli abitanti di Antiochia ottennero dall'imperatore Claudio nel 45 l'autorizzazione ad acquistare dagli Elei, gli abitanti della regione in cui è situata Olimpia, il diritto di celebrare Giochi nella propria città (ἡγόρασαν δὲ τὰ αὐτὰ Ὀλύμπια οἱ Ἀντιοχεῖς παρὰ τῶν Πισαίων τῆς Ἑλλάδος), il riconoscimento in sostanza quali Giochi 'isolimpici', cioè pari in dignità agli agoni celebrati in Olimpia. Il fatto che si sentisse il bisogno, ancora nel I secolo d.C., di chiedere tale riconoscimento è un chiaro segno del fatto che gli agoni di Olimpia fossero i Giochi per antonomasia. Sul punto cfr. WIESNER, *Olympia (Kleinasien)*, cit., c.48.

Giochi siano cessati prima dell'incendio del tempio di Zeus ad Olimpia voluto da Teodosio II, l'unica congettura che si può avanzare è che essi siano stati travolti dalla furia distruttrice dei simboli pagani dell'Editto di Costantinopoli, emanato nel 392 e applicato di fatto in Occidente nel 394. Se così fosse, gli agoni si sarebbero celebrati per l'ultima volta nel 393. La data del 393 sarebbe dunque ammissibile non già come quella in cui intervenne l'abrogazione, bensì come quella in cui le Olimpiadi classiche furono celebrate per l'ultima volta.